



Scheda informativa: Imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

Dati: 25.06.2025

1 Misura

Le prestazioni previdenziali possono essere versate sotto forma di rendita ricorrente o di prestazione in capitale unica. La rendita viene tassata congiuntamente al restante reddito. Per contro, le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente dal reddito rimanente. Finora l'imposta è calcolata in base all'articolo 38 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 LIFD. Di conseguenza, l'onere fiscale massimo è pari al 2,3 per cento. Nel caso della riscossione della rendita, se le prestazioni previdenziali e/o il reddito restante sono elevati, l'onere fiscale può raggiungere l'11,5 per cento.

L'imposizione separata delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza va mantenuta. L'attuale tariffa previdenziale di cui all'articolo 38 LIFD deve tuttavia essere sostituita da una nuova tariffa (Tabelle 1), le cui categorie tariffarie sono concepite in modo che, fino a un importo di 100 000 franchi, l'onere fiscale delle prestazioni in capitale corrisponda alla regolamentazione in vigore per le coppie sposate (stato: 2025). Per contro, le categorie che superano questo limite hanno aliquote significativamente superiori a quelle del diritto vigente. Al di sopra di questa soglia, le aliquote fiscali marginali aumentano inizialmente al 3 per cento; oltre 250 000 franchi al 5 per cento e oltre 1 milione di franchi al 7,5 per cento. L'aliquota marginale più elevata corrisponde all'aliquota massima dell'imposta federale diretta dell'11,5 per cento ed è raggiunta in caso di prestazioni in capitale superiori ai 10 milioni di franchi.

Ora le prestazioni in capitale dei coniugi non verranno più cumulate, annullando in tal modo l'effetto di progressione dovuto al cumulo dei versamenti (cumulo di fattori). Di conseguenza le tariffe attuali per le persone sole e per le coppie sposate possono essere sostituite da una tariffa unitaria. L'imposizione segue la logica del versamento nella previdenza, in cui gli importi massimi sono fissati anche a livello delle singole persone e non congiuntamente per la coppia sposata.

Tabella 1: Nuova tariffa unitaria per le prestazioni in capitale secondo la misura proposta

Categorie tariffarie in franchi	Importo di base dell'imposta in franchi	Imposta aggiuntiva per ogni 100 franchi di prestazioni in capitale supplementari
0–29 700	0	0,000 %
29 700–53 400	0	0,154 %
53 400–61 300	27.40	0,176 %
61 300–79 100	79.00	0,528 %
79 100–94 900	185.80	0,594 %
94 900–100 000	312.20	1,320 %
100 000–250 000	363.20	3,000 %
250 000–1 000 000	4863.20	5,000 %
1 000 000–10 000 000	42 363.20	7,000 %
Oltre 10 000 000	717 363.20	11,500 %

Le maggiori entrate rispetto al diritto vigente derivanti dalla misura sono stimate sulla base delle prestazioni in capitale del 2022 e dell'attuale tariffa fiscale a circa 240 milioni di franchi per il 2025, di cui circa 190 milioni spettano alla Confederazione e circa 50 milioni ai Cantoni e Comuni.

2 Gli incentivi fiscali al risparmio previdenziale vengono mantenuti

Il risparmio previdenziale continua a essere promosso mediante la cosiddetta «imposizione posticipata», che include gli elementi seguenti:

1. i versamenti nei pilastri 2 e 3a sono deducibili dall'imposta sul reddito;
2. nella fase di risparmio i redditi da sostanza conseguiti nei pilastri 2 e 3a sono esenti dall'imposta sul reddito e dall'imposta patrimoniale;
3. solo nella fase destinata al pagamento i pagamenti sono interamente assoggettati all'imposta sul reddito.

È possibile vedere il vantaggio fiscale dell'imposizione posticipata rispetto all'imposizione anticipata sull'esempio di un ammontare di 1000 franchi assoggettato per dieci anni all'imposizione anticipata del pilastro 3b o all'imposizione posticipata secondo i pilastri 2 e 3a. Si ipotizzano un'aliquota d'imposta sul reddito del 30 per cento, un'aliquota d'imposta sulla sostanza dello 0,4 per cento, un rendimento della sostanza del 3 per cento e come tasso di sconto per il calcolo del valore attuale un tasso d'interesse senza rischio dell'1,25 per cento.

Tabella 2: Vantaggio fiscale dell'imposizione posticipata rispetto all'imposizione anticipata

Ipotesi	Aliquota d'imposta sul reddito	30 %	Aliquota d'imposta sulla sostanza	0,4 %	Rendimento della sostanza	3 %	Tasso di sconto per il calcolo del valore attuale	1,25 %
Anno	Imposizione anticipata (pilastro 3b)				Imposizione posticipata (pilastri 2 e 3a)			
	Capitale ante imposte	Imposta sul reddito	Imposta sulla sostanza	Imposta totale	Capitale ante imposte	Imposta		
0	1000.00		4.00	4.00	1000.00	-300.00		
1	1025.88	8.96	4.10	13.07	1030.00			
2	1043.20	9.12	4.17	13.29	1060.90			
3	1060.81	9.27	4.24	13.51	1092.73			
4	1078.71	9.43	4.31	13.74	1125.51			
5	1096.92	9.58	4.39	13.97	1159.27			
6	1115.44	9.75	4.46	14.21	1194.05			
7	1134.27	9.91	4.54	14.45	1229.87			
8	1153.41	10.08	4.61	14.69	1266.77			
9	1172.88	10.25	4.69	14.94	1304.77			
10	1192.68	10.42		10.42	1343.92	403.17		
Somma imposta		96.76	48.30	140.29		103.17		
Valore attuale imposta				131.39		56.08		

Nel caso dell'imposizione anticipata, dall'imposta sul reddito e dall'imposta sulla sostanza dovute su base annua risulta un onere fiscale cumulativo di 140,29 franchi e, in un approccio secondo il valore attuale riferito all'anno 0, un onere fiscale di 131,39 franchi. Per contro, con l'imposizione posticipata si ottiene dapprima una riduzione fiscale di 300 franchi dovuta al conferimento deducibile e, nell'anno del pagamento, un onere per imposta sul reddito pari a 403,17 franchi. Ne risulta un onere fiscale cumulativo di 103,17 franchi e, in un approccio secondo il valore attuale riferito all'anno 0, un onere fiscale di 56,08 franchi. Dal punto di vista del contribuente l'imposizione posticipata è chiaramente vantaggiosa. Ai fini dell'effetto di incentivazione non è pertanto necessario un ulteriore incentivo, per esempio attraverso una forte riduzione dell'imposizione sui prelevi di capitale.

3 Nessun onere supplementare su prelievi di capitale annui fino a 100 000 franchi

Poiché le categorie della tariffa fiscale sono concepite in modo che fino a un valore soglia di 100 000 franchi l'onere fiscale delle prestazioni in capitale corrisponda alla regolamentazione vigente per le coppie sposate (stato: 2025), sui prelievi di capitale annui fino a tale importo non risultano oneri supplementari. L'onere fiscale raggiunge al massimo il medesimo importo stabilito dalle disposizioni legislative attualmente in vigore. Ciò vale in ogni caso per le coppie sposate, se solo uno dei due coniugi preleva prestazioni in capitale nello stesso anno. Per le coppie sposate in cui entrambi percepiscono prestazioni in capitale nel medesimo anno risulta uno sgravio rispetto alla legislazione in vigore. Ciò si applica anche alle persone sole, perché la nuova tariffa riproduce per le prestazioni in capitale fino a 100 000 franchi gli oneri più blandi previsti dalla legge per le coppie sposate.

Ne consegue che, rispetto al diritto vigente, per i prelievi di capitale del pilastro 3a non risultano in linea di massima oneri supplementari o risultano addirittura sgravi, perché i contribuenti con un importo elevato versato in questo pilastro solitamente lo ripartiscono su più conti o depositi, da cui poi operano prelievi scaglionati. Ciò si applica in ogni caso alle prestazioni in capitale provenienti dal pilastro 3a di lavoratori dipendenti, ma non per gli averi più elevati di questo pilastro appartenenti a lavoratori indipendenti. Tuttavia, per i lavoratori indipendenti il pilastro 3a funge da sostituto per una cassa pensioni eventualmente assente e quindi ha lo stesso carattere del secondo pilastro per i lavoratori dipendenti.

4 Confronti tra oneri fiscali

La Tabella 3 confronta gli oneri fiscali derivanti dal diritto vigente rispetto a quelli della misura proposta nei casi di prelievi di capitale di importi diversi effettuati da persone sole, da coppie sposate in cui un solo coniuge effettua un prelievo di capitale e da coppie sposate in cui entrambi i coniugi effettuano un prelievo di capitale.

Tabella 3: Onere fiscale per le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza nel diritto vigente e in quello previsto dalla misura (in franchi)

Diritto vigente Misura	Prestazione in capitale	Persona sola						10 000 000
		50 000	100 000	150 000	200 000	1 000 000	230 000	
		80	538	1416	2583	23 000	717 363	
Coppia sposata in cui solo una persona percepisce prestazioni in capitale								
Diritto vigente Misura	Prestazione in capitale	50 000	100 000	150 000	200 000	1 000 000	230 000	10 000 000
		41	363	1083	2377	23 000	684 726	230 000
		41	363	1863	3363	42 363	709 863	717 363
Coppia sposata in cui entrambe le persone percepiscono prestazioni in capitale								
Diritto vigente Misura	Prestazioni in capitale della 1 ^a persona	25 000	50 000	100 000	100 000	500 000	900 000	5 000 000
		25 000	50 000	50 000	100 000	500 000	100 000	5 000 000
		0	81	404	726	34 726	37 726	100 000
Diritto vigente Misura	Totale prestazioni in capitale	0	41	363	363	17 363	37 363	10 000 000
		0	41	41	363	17 363	363	10 000 000
		0	41	41	363	363	363	363